

C
/



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10398/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 13/09/2019 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

INGG. F.& R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI SRL (c.f.: 04563570631), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. SOPRANO ENRICO (c.f.: SPRNRC55H12F839R), dal quale è rappresentata e difesa;

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO (c.f.: 80049220637), elettivamente domiciliato in Via Cucci 32 null 84014 Nocera Inferiore, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO FELICIANA (c.f.: FRRFCN61B65F912Y) dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO/A





Oggetto: Appalto di opere pubbliche.

Conclusioni: Come in atti, e come da verbale dell'udienza del 13/09/2019.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l. conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il Comune di Giugliano: - che, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita con Iterga Costruzioni Generali S.p.a. (già Iter Gestioni e Appalti S.p.a.) e Savarese Costruzioni S.p.a., si aggiudicava l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la riqualificazione urbana zona Campopannone Epitaffio e centro sportivo Antares siti nel medesimo Comune di Giugliano per un corrispettivo contrattuale pari ad € 4.981.973,82, oltre I.V.A.; con atto aggiuntivo sottoscritto in data 28.10.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Napoli 2 in data 29.10.2014, il Comune di Giugliano affidava all'A.T.I. costituita tra le imprese suddette l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive per un importo di € 38.798,48; infine, con atto aggiuntivo sottoscritto in data 31.01.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Napoli 2 in pari data (rep. 191) il Comune di Giugliano affidava all'A.T.I. Girardi l'esecuzione di lavori aggiuntivi per un importo di € 129.768,18, all'esito della rituale approvazione di una perizia di variante di cui alla determina n. 466/2016; per effetto dell'affidamento delle ulteriori lavorazioni, l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ascendeva ad € 4.919.350,39, oltre I.V.A.; il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito in giorni cinquecentocinquanta, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori (13.05.2014) cosicché l'ultimazione degli stessi sarebbe dovuto avvenire entro il 13.11.2015; il rapporto contrattuale è stato





caratterizzato da un anomalo andamento dei lavori scaturito dalle molteplici inadempienze poste in essere dalla stazione appaltante; in corrispondenza del S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 10.10.2014, l'A.T.I. esecutrice dei lavori esplicitava in calce al registro di contabilità numerose riserve; con la riserva n. 1, l'A.T.I. Girardi, richiedeva il ristoro dei maggiori costi ed oneri sostenuti per il trasporto a discarica dei materiali di risulta scaturenti dalla maggiore ed imprevedibile distanza delle discariche rispetto alle previsioni progettuali, per un importo complessivo pari ad € 96.359,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con la riserva n. 2, puntualmente esplicitata in calce al registro di contabilità, l'A.T.I. Girardi richiedeva il ristoro dei maggiori costi ed oneri conseguenti alla mancata consegna, da parte dell'ente committente, delle aree occorrenti alla realizzazione del parcheggio P3, in assoluta distonia rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori costituente parte integrante e sostanziale del contratto stipulato in data 29.10.2013, ed altresì scaturenti dal totale stravolgimento del regolare sviluppo delle lavorazioni; in corrispondenza del S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28.11.2014, l'A.T.I. esecutrice dei lavori esplicitava e novellamente confermava le riserve n. 1 e 2 già formulate, come detto, in occasione del S.A.L. n. 1, aggiornandole, quanto alla riserva n. 1, nel diverso ed ulteriore importo di € 127.478,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, quanto alla riserva n. 2, nel diverso ed ulteriore importo di € 16.802,78; anche in occasione del S.A.L. n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 28.2.2015, l'A.T.I. esecutrice dei lavori commissionati dal Comune di Giugliano giusta contratto di appalto del 29.10.2013 e successivi atti aggiuntivi, riproponeva e confermava tutte le riserve esplicitate in calce al registro di contabilità in corrispondenza dell'emissione dei S.A.L. n. 1 e 2, aggiornandola, quanto alla riserva n. 1, nel diverso ed ulteriore importo di € 196.281,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, quanto alla riserva n. 2, nel diverso ed ulteriore importo di € 56.135,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria; importo, quest'ultimo,





commisurato al ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate, alle spese generali, al mancato utile, nonché alla ritardata formazione dell'utile; in occasione del S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 30.04.2015, l'A.T.I. esecutrice dei lavori confermava la riserva n. 1 già puntualmente e ritualmente esplicitata in calce al registro di contabilità in occasione dell'emissione dei S.A.L. n. 1, 2, 3, quantificandola nell'importo di € 190.577,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria; parimenti, l'A.T.I. Girardi rivendicava, mediante la novella esplicitazione in calce al registro di contabilità, il ristoro dei maggiori costi commisurati all'indisponibilità delle aree di cantiere occorrenti alla realizzazione del parcheggio denominato P3, quantificando i suddetti costi ed oneri nella misura di € 82.741,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria; in data 28.04.2015 l'ente committente disponeva la sospensione dei lavori, limitatamente alle lavorazioni da effettuarsi nell'area denominata parcheggio P3, per effetto della necessità di redigere una perizia di variante; il relativo verbale veniva sottoscritto con riserva dall'A.T.I.; nelle more, in occasione dell'emissione del S.A.L. n. 5, l'A.T.I. esecutrice dei lavori aggiornava le riserve n. 1 e 2 ripetutamente e ritualmente esplicitate in calce al registro di contabilità, rispettivamente nella misura di € 201.706,61, oltre interessi e rivalutazione (quanto alla riserva n. 1) ed € 109.762,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria (quanto alla riserva n. 2); al contempo, l'A.T.I. Girardi lamentava, con la riserva n. 3, la mancata determinazione del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un trattamento anticorrosione della parte di ponte in acciaio (non contemplata nelle originarie previsioni progettuali), disposta con ordine di servizio n. 3 dell'8.07.2015 (sottoscritto con riserva dall'appaltatore), chiedendo, per l'effetto, il riconoscimento e la conseguente liquidazione, del diverso ed ulteriore importo di € 10.800,00; infine, con la riserva n. 4 l'A.T.I. Girardi richiedeva il pagamento delle fatture inerenti il rimborso degli oneri di conferimento a discarica per il periodo settembre 2014 – giugno 2015, per l'importo





complessivo di € 119.370,69, oltre I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria; in occasione del S.A.L. n. 6 per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2015, l'A.T.I. esecutrice dei lavori riesplicitava ed aggiornava nel quantum le riserve n. 1, 2, 3, 4 formulate più volte in calce al registro di contabilità, quantificandole negli importi rispettivamente di € 215.414,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria (quanto alla riserva n. 1) € 137.672,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria (quanto alla riserva n. 2), € 10.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria (quanto alla riserva n. 3), e, infine, € 132.404,68, oltre I.V.A. (quanto alla riserva n. 4); le riserve suddette venivano novellamente esplicitate e quantificate in occasione del S.A.L. n. 7 emesso per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2015; nello specifico, la riserva n. 1 veniva aggiornata nella misura di € 223.875,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria; la riserva n. 2 veniva aggiornata nella misura di € 151.274,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria; la riserva n. 3 veniva confermata nella misura di € 10.800,00, oltre interessi e rivalutazione, e, infine, la riserva n. 4 aggiornata nell'importo di € 140.224,68, oltre interessi, per effetto dei costi ed oneri sostenuti per il trasporto a discarica dei materiali di risulta a tutto il mese di settembre 2015; in occasione dell'emissione del S.A.L. n. 8 per lavori eseguiti a tutto il 31.10.2015, l'A.T.I., mediante novella e rituale esplicitazione in calce al registro di contabilità, confermava il contenuto delle riserve n. 1, 2, 4, quantificandole nella misura, rispettivamente, di € 226.014,67, oltre interessi e rivalutazione (riserva n. 1), € 165.351, 24 (riserva n. 2), € 142.051,78, oltre I.V.A. (riserva n. 4); le riserve ed i relativi importi, venivano riproposte ed aggiornate nel loro ammontare in calce al registro di contabilità in occasione del S.A.L. n. 9 per lavori eseguiti a tutto il 31.12.2015, rispettivamente nella misura di € 226.014,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria (riserva n. 1), € 353.399,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria (riserva n. 2), € 142.051,78, oltre I.V.A., interessi e rivalutazione (riserva n. 4); infine, in occasione dell'ultimo S.A.L. (n. 10) emesso per lavori

MALE DI NA





eseguiti a tutto il 21.06.2016, l'A.T.I. Girardi confermava, mediante la puntuale esplicitazione nel relativo registro di contabilità, le riserve n. 1, 2, 4, (aggiornandole negli importi, rispettivamente, di € 235.350,27, € 462.075,65, € 151.564,88, oltre I.V.A., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria); al contempo, l'A.T.I. esecutrice dei lavori formulava ed esplicitava la riserva n. 5 a mezzo della quale richiedeva il riconoscimento dei maggiori costi ed oneri subiti per le parti di opera già realizzate, oggetto di ripetuti atti vandalici ad opera di ignoti, regolarmente denunciati all'autorità di P.S. ed avvenuti nonostante la costante presenza del servizio di vigilanza; con nota del 3.09.2015, l'A.T.I. Girardi si vedeva costretta a rimarcare che, a quella data, il Comune di Giugliano non aveva provveduto a trasmettere la detta perizia di variante, di talchè, in ragione dell'approssimarsi della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, essa A.T.I. significava di declinare ogni e qualsivoglia responsabilità scaturente dal mancato rispetto del termine, per circostanze evidentemente ad essa non ascrivibili; solo con determina n. 466 del 20.05.2016, la stazione appaltante dava corso all'approvazione della perizia di variante che aveva originato la sospensione parziale delle lavorazioni ordinata all'A.T.I. in data 28.04.2015; conseguentemente, e precisamente in data 28.04.2016, le parti addivenivano alla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori; verbale che veniva sottoscritto con riserva dall'A.T.I. esecutrice dei lavori, ed altresì accompagnato dalla definitiva quantificazione della riserva n. 2 connessa ai maggiori costi ed oneri sopportati per effetto della parziale indisponibilità delle aree di cantiere, nella misura di complessivi € 462.075,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in data 8.07.2016, la stazione appaltante certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data del 25.06.2016, entro il termine utile contrattuale, rimodulato a seguito della sospensione parziale dei lavori originata dalla necessità di redigere ed approvare la perizia di variante limitatamente alle aree di cantiere ricadenti nel parcheggio P3; in data 24.01.2017 l'A.T.I. esecutrice dei lavori





sottoscriveva il conto finale dei lavori, confermando tutte le riserve sino a quel momento iscritte in calce al registro di contabilità, ovvero la riserva n. 1 per l'importo di € 235.350,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la riserva n. 2 per l'importo di € 462.075,65, oltre interessi e rivalutazione, la riserva n. 4 per l'importo di € 151.546,88, oltre I.V.A., nonché, e infine, la riserva n. 5 (maggiori oneri e danni per atti vandalici) per il complessivo importo di € 226.453,74, oltre interessi e rivalutazione;

25. in data 4.04.2017, la Commissione di Collaudo certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale, tenuto conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe all'uopo concesse, oltre che l'esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, ritenendole, per l'effetto, collaudabili; in quell'occasione l'A.T.I. Girardi, richiamava tutte le riserve ritualmente formulate in calce al registro di contabilità e in occasione dell'emissione dei S.A.L. provvedendo ad aggiornare la riserva n. 5 richiedendo il ristoro dei maggiori costi ed oneri sostenuti per effetto del ripristino di parti di opera già eseguite ed oggetto di atti vandalici puntualmente denunciati all'autorità di P.S. in data 27.03.2017, oltre che il ristoro dei costi sostenuti per il potenziamento del servizio di guardia e sorveglianza al fine di preservare le opere realizzate nelle more dell'espletamento delle attività di collaudo e consegna delle opere, il tutto per un ulteriore importo di € 133.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; con nota del 13.06.2017, il R.U.P. della stazione appaltante dichiarava ammissibile il certificato di collaudo provvisorio rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 4.04.2017, concludendo per l'infondatezza delle riserve iscritte dall'appaltatore in calce al registro di contabilità e, da ultimo, nel certificato di collaudo; in data 27.07.2017 ed a seguito di atto di intimazione ex art. 1216 c.c. notificato ad istanza dell'ATI Girardi, il Comune di Giugliano provvedeva alla presa in consegna delle opere ultimate e regolarmente collaudate; per effetto della ritardata presa in





consegna delle opere avvenuta per fatto e colpa esclusivi della stazione appaltante, l'ATI Girardi ha sostenuto ulteriori costi per la guardiania delle opere nella misura di € 209.514,26. Ciò premesso, la società attrice chiedeva condannarsi il Comune al pagamento delle somme di cui alle riserve in oggetto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giugliano eccependo che l'appalto era stato affidato a corpo, con conseguente invariabilità del corrispettivo contrattuale, comprensivo cioè di tutte le spese necessarie per la esecuzione delle opere, con esclusione di qualsiasi compenso per lavori, forniture e prestazioni non previste nella descrizione dei lavori o negli elaborati grafici (art 34 CSA) e che, pertanto, nulla era dovuto alla società attrice.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, atteso che dall'esame del contratto di appalto in oggetto si evince che la società attrice è la società mandataria (capogruppo) dell'ATI ed in quanto tale fornita di rappresentanza legale e legittimata ad agire in giudizio per far valere diritti inerenti l'esecuzione del contratto medesimo.

Ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice, sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.

Si procede alla disamina delle riserve che la società attrice ha iscritto in contabilità nel corso dei lavori.

Con la prima riserva la società attrice richiedeva il ristoro dei maggiori costi ed oneri sostenuti per il trasporto a discarica dei materiali di risulta scaturenti dalla maggiore ed imprevedibile distanza delle discariche rispetto alle previsioni progettuali, per un importo complessivo pari ad € 96.359,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Comune ha sostenuto che gli oneri in questione sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto (stabilito a corpo) e che gli art. 62 e 63 del CSA hanno previsto che i





costi del trasporto dei materiali di risulta sono a carico dell'appaltatore, essendo remunerati dal corrispettivo contrattuale, a prescindere dalla discarica in cui i materiali vengono conferiti; che l'impresa appaltatrice non ha effettuato la verifica delle discariche disponibili e non ha esercitato il potere di modifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 169 DPR 207/2010.

La tesi sostenuta dal Comune non è condivisibile.

Invero, la S.C. ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura" (Cass. 07/06/2012, n. 9246); l'esecuzione di lavori aggiuntivi per effetto di varianti, o su richiesta del committente – in special modo se di rilevante entità e dovuti ad errori o ad insufficienze della progettazione originaria dell'opera – esuli, invero, dal novero delle situazioni prevedibili – sulla base delle informazioni che possano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, correttamente fornite dall'appaltante (art. 1175 cod. civ.) – che possono dare luogo a modeste variazioni delle opere da eseguire rientranti nell'alea normale del contratto, venendo, per contro, tali variazioni ad incidere sulla natura stessa della prestazione fornita dall'appaltatore (cf. Cass. 22268/2017).

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che vada riconosciuto alla società attrice l'importo richiesto a titolo di "Maggiori costi per il trasporto a discarica", atteso che il progetto definitivo ha ipotizzato l'utilizzo di una discarica ubicata nel raggio di 10 Km





dall'area di cantiere, previsione che, tuttavia, non è stato possibile rispettare a causa della indisponibilità di siti dove conferire i rifiuti nel raggio dei suddetti 10 KM.

Orbene, trattasi di circostanza sopravvenuta ed imprevedibile, non imputabile alla società attrice, che legittima la richiesta da parte di quest'ultima di un maggior importo per i costi sostenuti, pari ad euro 235.350,27.

Con la seconda riserva, la società attrice richiedeva i maggiori oneri e danni conseguenti alla mancata consegna delle aree parcheggio P3, nella misura complessiva (aggiornata nei successivi SAL) di euro 426.075,65 per ritardato ammortamento spese di investimento capitalizzate, spese generali, mancato utile, ritardata formazione dell'utile, maggiori oneri della sicurezza, differimento tempi e danno curriculare.

Il comune ha eccepito, in relazione a detta riserva, l'inammissibilità per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010, attesa la genericità della riserva quanto ai danni asseritamente subiti, che sono stati quantificati nei SAL successivi al primo, anche con l'aggiunta di nuove voci di danno.

La società attrice ha eccepito l'inammissibilità della eccezione.

Il Tribunale ritiene che detta eccezione non sia inammissibile, atteso che il Comune ha contestato la decadenza, ai sensi degli art. 190 e 191 del DPR 207/2010, già nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

Tuttavia detta eccezione è infondata nel merito.

Invero, ai sensi dell'art.190 c.3 del reg.” Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. “





L'appaltatore per evitare la decadenza delle sue pretese deve: a) formulare la riserva sul "primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore" (Art.191 c.1 del reg.); ovvero le riserve devono essere tempestive. b) riproporre la riserva nel registro di contabilità ed entro 15 giorni esplicitarla e quantificarla, sempre sullo stesso atto, indicando con precisione il compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Poiché, in genere, il registro viene sottoposto all'appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, si può affermare che l'onere in argomento va assolto in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto.

Ai sensi dell'Art. 191 c.2 "Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. "

Il requisito fondamentale per considerare le riserve ammissibili è che esse siano tempestive. Infatti l'art. 191, co. 2 testualmente recita "Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore." Al fine di determinare quando si concretizza l'onere della tempestiva riserva occorre analizzare il doppio riferimento temporale individuato dalla norma ovvero al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Per tali ragioni dobbiamo distinguere tra i fatti ad effetti istantanei ed i fatti ad effetti continuativi. 1- i fatti ad effetti istantanei sono quelli che producono istantaneamente il pregiudizio per l'appaltatore, come, per esempio, un'errata contabilizzazione. 2- i fatti ad





effetti continuativi sono invece quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un lasso di tempo più o meno ampio. Per quelle fattispecie riconducibili al secondo punto e che in dottrina e giurisprudenza vengono individuati come fatti continuativi l'onere della tempestiva formulazione delle riserve sorge, a pena di decadenza, al cessare del fatto pregiudizievole ovvero quando sarà possibile esplicitare con esattezza il danno subito ovvero quando si potrà formulare la “precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute” (art.191c.3) Più in generale l'onere della riserva nasce quando l'appaltatore abbia acquisito conoscenza dell'evento dannoso ovvero quando sia possibile la “esplicazione e la quantificazione” delle riserve.

Il Tribunale ritiene che l'appaltatore abbia potuto procedere ad una esatta quantificazione della riserva n. 2, nell'ambito dei SAL successivi al primo, in considerazione della peculiarità delle voci di danno richieste, aventi la natura di fatti continuativi ed in relazione ai quali il pregiudizio si è verificato in un lasso di tempo prolungato.

Nella fattispecie in esame, come evidenziato ed accertato dal ctu, il progetto originario è stato ampliato con una perizia di variante, che ha comportato un incremento del valore dell'opera, resasi necessaria per carenze di tipo quantitativo del progetto medesimo.

Si intende fare riferimento alla mancata consegna da parte della stazione appaltante dell'area destinata alla realizzazione del parcheggio “P3”.

Dall'esame della ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della completezza e correttezza della metodologia utilizzata e degli accertamenti eseguiti - è emerso che:

- l'appalto, in oggetto, investe i Lavori di Riqualficazione Urbana Zona Campopannone - Epitaffio e Centro Sportivo Antares, di proprietà dell'ente comunale, e si compone di due porzioni di intervento distinte, e precisamente una prima porzione - Centro Sportivo Antares





– ubicato in una porzione delimitata da strade di accesso e da edilizie confinanti; caratterizzata da diverse zone attrezzate ad uso sportivo; una seconda porzione – Zona Campopannone – ubicata in adiacenza al nuovo stadio da calcio del Giugliano, confinante sui lati con strade limitrofe, il cui intervento prevedeva la riqualificazione funzionale delle attrezzature;

- Il Centro Sportivo Antares – investe una riqualificazione funzionale ed una nuova realizzazione di attrezzature sportive, in precedenza esistenti, ma oggetto di intervento di riqualificazione funzionale;

-Tale intervento prevede un campo sportivo da calcio e da tennis, oltre ad un manufatto destinato a ristoro e ricreativo, formato internamente da tribune per spettatori e da aree a parcheggio interne;

- La Zona Campopannone, di cui al progetto migliorativo dell'impresa aggiudicataria, prevede un ponticello di collegamento, tra la zona Antares e l'area attrezzata del Campo Sportivo, il quale per lo scrivente, riveste un importante elemento di connessione funzionale e sociale per la fruizione degli ambienti sociale avente come tema lo sport;

- L'appalto dei lavori, riveste particolare interesse, ed attenzione per la difficoltà di realizzazione, in detta porzione – Zona Campopannone – la quale a seguito dell'utilizzo della porzione centrale – per la funzionalità dello spazio adibito a "*mercato del giovedì*", ed aspetti di non disponibilità delle aree da consegnare all'impresa per l'esecuzione, che ha comportato l'approvazione della variante da parte dell'ente comunale;

-La mancata disponibilità delle aree – alla consegna – ha comportato lo spalmarsi delle lavorazioni – non eseguibili – in altri interventi, quali la pista ciclabile circostante lo stadio, nonché elementi decorativi e di abbellimento – oltre quelli proposti nell'offerta migliorativa, proposta in sede di gara;





-L'intervento in variante ha interessato anche la riqualificazione funzionale delle aree destinate a parcheggio che circoscrivono lo Stadio Alberto De Cristofarol, prevedendo un nuovo calpestio, con la segnaletica, ed altri elementi accessori per renderli funzionali.

Pertanto, le richieste di cui alla riserva n. 2, trovano origine nella mancata consegna da parte del Comune, all'impresa esecutrice, delle aree destinate all'esecuzione dei lavori di realizzazione del Parcheggio P3.

Passando all'esame delle singole voci di danno richieste dalla società attrice, si osserva quanto segue.

La riserva ha ad oggetto i maggiori oneri e danni conseguenti alla mancata consegna delle aree destinate al Parcheggio P3, in termini di costi sostenuti e maggior tempo impiegato.

In particolare, secondo il cronoprogramma, le attività in tutto o in parte condizionate dalla consegna dell'area mercatale sono quelle identificate con ID da 32 a 42.

Il cronoprogramma dei lavori sopra menzionato, trasmesso alla stazione appaltante con nota del 10.6.2014, veniva riscontrato da quest'ultima con nota del 18.6.2014, nella quale il RUP disponeva di posticipare il compimento delle suddette attività al gennaio 2015 a causa dell'indisponibilità delle aree in oggetto.

Con nota del 25.6.2014, l'ATI esprimeva il proprio dissenso, atteso che la richiesta di modifica del cronoprogramma non rientrava tra quelle previste dall'art. 21 co. 2 del Capitolato speciale.

Orbene il Tribunale ritiene che la richiesta di modifica del cronoprogramma disposta dal RUP non fosse legittima nel caso di specie, in quanto le motivazioni poste a base della medesima (destinazione delle aree a mercato settimanale), non rientrassero tra quelle che, ai sensi dell'art. 21 CSA, consentissero alla stazione appaltante di modificarlo.





Ciò posto, tenuto conto dei rilievi eseguiti dal ctu (ai quali si rinvia integralmente), il Tribunale ritiene congruo riconoscere alla società attrice le seguenti somme: 1) euro 2.277 a titolo di interessi passivi per ritardato ammortamento delle spese di investimento; 2) euro 124.809,75 per spese generali infruttifere; 3) euro 15.336,18 per ritardata percezione dell'utile.

Non vanno riconosciute le restanti voci di danno per lucro cessante, atteso che l'opera è stata ultimata e che la società attrice ha ricevuto il compenso anche maggiorato in considerazione della perizia di variante; per i maggiori oneri di sicurezza, per differimento dei tempi di esecuzione dei lavori e danno curriculare, in quanto non idoneamente documentati.

Pertanto, alla società attrice spetta, in relazione alla riserva n. 2, la somma complessiva di euro 142.422,93.

Quanto alla riserva n. 4, sono dovute le somme per il mancato pagamento delle fatture inerenti il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, in quanto documentalmente provati e, peraltro, non contestati specificamente dalla controparte (115 c.p.c.), per un ammontare di euro 151.564,88.

Infine, non spetta alla società attrice la somma richiesta per i maggiori oneri e danni per atti vandalici, in virtù della clausola di esonero di responsabilità prevista dall'art. 60 del CSA.

Pertanto, l'ente comunale convenuto va condannato al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva di euro 510.769,00 (tenuto conto del ribasso), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto tenuto conto del valore effettivo della causa, in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55.

P.Q.M.





Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il Comune di Giugliano al pagamento in favore di INGG. F.& R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI SRL della somma di euro 510.769,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese processuali in favore di INGG. F.& R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI SRL che si liquidano in euro 1.903,95 per spese vive ed euro 21.387,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. spese generali nella misura del 15%;
- 3) pone definitivamente a carico del Comune di Giugliano le spese di ctu come liquidate con separato decreto.

Aversa, 26.5.2020

il Giudice dr. Stefania Fontanarosa





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

AVERSA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

RG. 10398/17.

Si rilascia, in forma esecutiva, a richiesta

dell'Avv. SOPRANO ENRICO

quale

procuratore IN F.F. F. & R. F. M. M. M. COSTANTINI G.M.

ED INVIATA SRL

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Aversa, li 07/07/2020

Il Cancelliere
f/to

E' copia conforme esecutiva


Aversa, li 07/07/2020

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CLAUDE GRECO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CLAUDE GRECO



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di luglio, il sottoscritto avv. Enrico Soprano, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato in atti, ha notificato la sentenza n. 1241 depositata in data 16.06.2020 dal Tribunale di Napoli Nord - dott.ssa Fontanarosa - a definizione del giudizio R.G. 10398/2017, munita di formula esecutiva apposta in data 6.07.2020 previa iscrizione al n. 39/2020 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale esecutivo in mio possesso in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

COMUNE DI GIUGLIANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Giugliano (NA), Corso Campano n. 200 (C.A.P. 80014) a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 78771146194-4, mod. 23 L n. 68771146194-3, spedita in data 06/07/2020.

Avv. Enrico Soprano



